

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 29/01/2026

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, afferma che:

- apprendeva di essere stata segnalata negativamente in CTC e in Centrale dei Rischi;
- presentava reclamo all'intermediario che si rifiutava di provvedere alla cancellazione delle segnalazioni in CTC, sostenendo di aver inviato il preavviso di imminente segnalazione tramite pubblicazione nella sua area personale accompagnata dall'invio di un sms al numero di telefono indicato in fase di sottoscrizione del contratto;
- invero, la tracciatura fornita dall'intermediario dimostra il mancato recapito del messaggio;

- la segnalazione in Centrale dei Rischi è illegittima sia sotto il profilo formale, in quanto la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine non è stata recapitata per compiuta giacenza, sia sotto il profilo sostanziale in quanto l'intermediario non ha dimostrato di aver effettuato una valutazione del suo stato di sofferenza.

Pertanto, chiede la cancellazione della segnalazione in CTC e in Banca d'Italia

L'intermediario, nel chiedere il rigetto dell'avversa domanda, sostiene che:

- nel mese di settembre 2022 la ricorrente ha stipulato una linea di credito;
- i pagamenti delle rate hanno avuto nel tempo un andamento irregolare, cessando del tutto a partire da aprile 2023;
- a causa dei ritardi provvedeva a segnalare la ricorrente presso i Sistemi di Informazioni Creditizie (CRIF e CTC), dandone regolare preavviso;
- in ogni caso tali segnalazioni, per puro spirito collaborativo, sono state cancellate;
- consolidandosi lo stato complessivo d'inadempimento, comunicava alla cliente, con raccomandata a/r ricevuta per compiuta giacenza, la decadenza dal beneficio del termine;
- con tale comunicazione ha inoltre informato la cliente che, in assenza di regolarizzazione, la posizione avrebbe potuto essere segnalata nella categoria di censimento delle "sofferenze" in Centrale Rischi;
- considerati il perdurante stato di morosità e la situazione complessiva di inadempimento ormai consolidata, la cliente è stata segnalata nella Centrale Rischi dal mese di gennaio 2024 al mese di agosto 2024;
- ad oggi la segnalazione risulta interrotta data l'avvenuta cessione della pratica.

DIRITTO

In ordine alla contestata legittimità delle segnalazioni intervenute in CTC il Collegio osserva che su tale aspetto l'intermediario dichiara di aver provveduto a cancellare le predette segnalazioni *"per puro spirito conciliativo e vicinanza alle esigenze del ricorrente"* e invoca la declaratoria di cessazione della

materia del contendere, versando in atti visura CTC da cui si evince che non risultano segnalazioni negative a carico del ricorrente.

Al pari, pur se estranee alla domanda del ricorrente, si osserva che l'intermediario ha altresì dichiarato di aver provveduto alla cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli in Crif ed ha allegato in proposito la relativa visura del 7.10.2025. Tale documento, tuttavia, reca la dicitura "*contratto non trovato o non accessibile*" e non consente di stabilire se siano presenti segnalazioni negative oppure no.

Quanto alla segnalazione in CR, la parte ricorrente ha prodotto in atti apposita visura da cui emerge che: il credito è stato segnalato dall'intermediario nella categoria "sofferenze" continuativamente da gennaio 2024 a agosto 2024, per l'importo di euro 447,00 e che la segnalazione risulta disponibile/visibile dal 7/03/2024.

La cliente contesta la segnalazione in CR sia sul piano formale che sostanziale.

Quanto al presupposto formale, l'intermediario produce apposita lettera raccomandata con cui comunicava la decadenza dal beneficio del termine e intimava il pagamento entro quindici giorni con l'avvertimento che, in mancanza, avrebbe provveduto a segnalare a sofferenza la posizione debitoria presso la competente Centrale Rischi.

Detta comunicazione risulta essere stata correttamente notificata e la notifica si è perfezionata con compiuta giacenza. Viene prodotto in atti, difatti, la relativa cartolina di ricevimento che indica la restituzione al mittente per compiuta giacenza in data 13.01.2024. Sebbene l'indirizzo di spedizione della missiva non risulti essere conforme a quello indicato nel contratto, è corrispondente, tuttavia, a quello riportato dal ricorrente nel modulo del ricorso.

Quanto al profilo sostanziale, l'intermediario dichiara di aver effettuato la segnalazione previa analisi della situazione economica complessiva del ricorrente, che faceva propendere per uno stato di difficoltà non transitorio.

In tal senso, allega un estratto del piano di ammortamento contenente la registrazione del pagamento delle rate in cui trova effettivo riscontro un conclamato ritardo nei pagamenti a partire dal mese di maggio 2023 oggetto di ripetuti solleciti nei mesi successivi e della definitiva contestata "decadenza dal

beneficio del termine” oggetto della riferita missiva, indice di una sostanziale “gravità” della complessiva situazione economica del ricorrente.

In ogni caso, si prende altresì atto che, l’intermediario chiarisce di aver in ogni caso interrotto la segnalazione a seguito della cessione della pratica.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE